CAMERA DEI DEPUTATI N. **2133**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata GEBHARD

Modifica all'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente la regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati

Presentata il 7 novembre 2024

Onorevoli Colleghe e Colleghi ! — Dall'approvazione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad oggi si è verificato un aumento significativo del traffico e del numero dei veicoli in circolazione, dovuto sia all'aumento della mobilità privata, sia allo sviluppo dei settori logistico e del turismo. Il traffico veicolare intenso dà spesso luogo ad un sovraccarico di alcuni tratti autostradali strategici, come quelli che attraversano aree ad alta densità di popolazione o zone di rilevanza turistica, dove la saturazione delle infrastrutture è spesso raggiunta durante specifici periodi dell'anno o a seguito di eventi imprevisti.

In questi casi, spesso, gli utenti abbandonano l'autostrada per cercare di aggirare i tratti particolarmente congestionati, utilizzando le strade extraurbane e urbane limitrofe, con il conseguente congestionamento di queste ultime, le quali non sono in grado di assorbire un traffico di tale intensità.

La congestione di queste strade rappresenta non solo un ostacolo per la circolazione ordinaria e la vivibilità delle località interessate, ma anche un pericolo per la salute degli abitanti e un rischio per la sicurezza pubblica, specie quando si verificano situazioni di emergenza che richiedono un rapido intervento da parte dei mezzi di soccorso e delle Forze dell'ordine.

Emblematico in tal senso è il caso dell'autostrada A22, soprattutto nei mesi estivi, in cui queste situazioni si verificano con regolarità ogni fine settimana a causa dell'intenso traffico da e verso le località turistiche. Particolarmente critica è la situazione in Valle Isarco, dove la circolazione sulle strade limitrofe si blocca per giorni interi, con tutte le conseguenze di cui si è detto.

Per tali ragioni, la presente proposta di legge introduce nell'articolo 6 del codice della strada una disposizione che consente al concessionario della strada, d'intesa con il prefetto e fatto salvo il potere di revoca da parte del concedente, di vietare temporaneamente l'abbandono del sedime autostradale per tutte o alcune categorie di utenti.

Si intende quindi dotare le autorità competenti di uno strumento, peraltro esistente in altri Paesi dell'Unione europea, finalizzato a garantire la sicurezza dei cittadini e il mantenimento dell'ordine pubblico nelle suddette situazioni straordinarie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis*. Per le strade e le autostrade in concessione, il concessionario può, per motivi attinenti al particolare congestionamento complessivo della rete stradale, con l'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 3, d'intesa con il prefetto nonché, per le province autonome di Trento e di Bolzano, con il presidente della provincia autonoma competente, sospendere, limitare o interdire temporaneamente l'abbandono del proprio sedime autostradale da parte di tutte o di alcune categorie di utenti. Dopo la sua adozione, l'ordinanza di cui al presente comma è comunicata all'ente concedente, che può revocarla motivatamente ».



19PDL0115060